

Rep. n. del



REGIONE CALABRIA

SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

(art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90, conv. Legge n. 114/2014 e s.m.i.)

Il giorno del mese di dell'anno duemiladiciassette presso la sede del Dipartimento sito in Viale Europa in Località Germaneto c/o "Cittadella Regionale"- Catanzaro,

TRA

la Regione Calabria, di seguito e per brevità denominata "Regione", rappresentata dal....., nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento ".....", natoiled ivi residente inn..... - cap - CF- domiciliato per la carica presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale

E

Il Dr. (di seguito denominato anche "Collaboratore volontario"), nato a (.....) il, residente in (.....) via n. di cittadinanza - C.F. ----- - Partita I.V.A., ex dipendente della Giunta della Regione Calabria, collocato in pensione a decorrere dal

PREMESSO CHE

- a) La Giunta della Regione Calabria con Deliberazione n..... del....., intende acquisire la collaborazione dell'anzidetto Collaboratore volontario, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90 e s.m.i.;
- b) Il Collaboratore volontario risulta in possesso dei necessari titoli accademici e di esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito ut supra;

Tutto ciò premesso le parti

STIPULANO E CONVENGONO quanto segue

ART. 1 - RICHIAMO

1. Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. La Giunta della Regione Calabria concorda con il Collaboratore volontario di svolgere le proprie prestazioni professionali in qualità di
2. La collaborazione del Collaboratore volontario avrà ad oggetto esclusivamente le attività relative a:.....
3. Il Collaboratore volontario potrà svolgere la propria prestazione professionale presso le sedi della Giunta della Regione Calabria.

Art. 3 - NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

1. Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore volontario opererà quale prestatore d'opera intellettuale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90 e s.m.i.;

2. Il Collaboratore volontario svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Giunta della Regione Calabria con le modalità attuative di seguito precisate. Inoltre, potrà svolgere attività libero-professionale per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con l'interesse del Committente o possa configurare l'ipotesi di concorrenza sleale.

Art. 4 – MODALITÀ ATTUATIVE DEL RAPPORTO

1. Il Collaboratore volontario eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza con il personale operante all'interno della Giunta della Regione Calabria,;
2. Il Collaboratore volontario dichiara che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto della professionalità esercitata dallo stesso;
3. L'attività descritta sopra potrà essere svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore volontario. La Giunta della Regione Calabria si impegna comunque a fornire, se ritenuto necessario per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, i locali e le eventuali specifiche attrezzature e postazioni informatiche. È in ogni caso escluso al Collaboratore volontario l'utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso alla Giunta della Regione Calabria;
4. Il Collaboratore volontario si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Amministrazione regionale senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà.

Art. 5 – PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE

1. Il Collaboratore volontario opererà coordinando la propria attività, pienamente autonoma, con la Direzione Generale del Dipartimentosecondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in materia e dal presente contratto. Tutto senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio

Art. 6 – RIMBORSI SPESE

1. La Giunta della Regione Calabria riconoscerà al Collaboratore volontario soltanto eventuali rimborsi di spese, debitamente documentati. Non si dà luogo ad alcuna ritenuta previdenziale, essendo il Collaboratore volontario già in godimento del trattamento di quiescenza in quanto ex dipendente;
2. I rimborsi spese verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore volontario previa presentazione di idonea documentazione, secondo quanto previsto dal vigente disciplinare del trattamento di trasferta approvato con dgr n 342 del 22 luglio 2011 e, comunque, giusta DGR n.....nell'importo massimo complessivo di Euro
3. Il Collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica;

Art. 7 – DURATA

1. L'incarico è conferito a decorrere dae terminerà il, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di giorni 10;
2. L'incarico non può avere durata superiore ad un anno, non è prorogabile né rinnovabile, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 e s.m.i.;

Art. 8 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e ss. del c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del collaboratore volontario di svolgimento delle prestazioni, la Giunta della Regione Calabria potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso..

Art. 9 – QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE

1. Il Collaboratore volontario dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 10 – SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. mod. ed integrazioni. Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell'Amministrazione regionale., darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ

1. La responsabilità civile verso terzi è posta a carico della Giunta della Regione Calabria.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI

1. Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore volontario non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.
2. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico – amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore volontario entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.

ART. 13 – CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Collaboratore volontario dichiara di avere preso visione, sul sito internet aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”:
 - del Codice Etico di condotta dei dipendenti della Giunta della Regione Calabria approvato con dgr n. 244/2014 e s.m.i. E si impegna ad espletare le attività inerenti l'incarico conferito secondo le linee di comportamento prescritte in tale Codice
 - del D.P.R. del 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. Il Collaboratore volontario si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017-2019 visionabile sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, conscio che la violazione di tali norme è sanzionabile con la risoluzione o decadenza dal rapporto libero-professionale.

ART. 11 –FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Regione
IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento**

**Il collaboratore volontario
Dott.....**

Reso in duplice originale in Catanzaro, presso la sede dell'la Giunta della Regione Calabria in data il presente atto verrà registrato solo in “caso d'uso” ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.